

**Regolamento della
Consulta degli Studenti**

Conservatorio di Musica di Como

così come integrato con delibera del Consiglio Accademico
nella seduta del 23.03.2012

Art. 1 – Natura giuridica

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 132/2003 e dell'art. 25 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti è un organo elettivo di rappresentanza degli studenti (organo di governo e di gestione del Conservatorio, in riferimento al D.P.R. n°132/2003) del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como.

Art. 2 – Finalità

Ai sensi dell'art. 25, comma 1 e comma 4 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli altri organi di governo del Conservatorio. Oltre a esprimere pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Art. 3 – Composizione della Consulta degli Studenti

A. La Consulta degli Studenti è composta da:

a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n°132/2003; b) due rappresentanti degli studenti eletti quali componenti del Consiglio Accademico.

B. I Rappresentanti vengono eletti ogni tre anni dall'elettorato studentesco attivo del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Como.

Entro il termine del mese di novembre di ciascun anno vengono indette le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti:

- per la cessazione del corso di studi;
- per altra causa, fino alla scadenza del triennio.

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere:

- per cessazione del corso di studi;
- per rinuncia spontanea alla carica;
- per grave sanzione disciplinare, previa delibera del Consiglio Accademico.

Le modalità di elezione sono fissate dalla Consulta stessa e devono garantire la più ampia partecipazione.

Art. 4 – Cariche della Consulta degli Studenti

All'interno della Consulta vengono eletti: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

a) Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante della Consulta degli Studenti. È eletto tra i membri della Consulta e presiede la Consulta stessa fissandone l'ordine del giorno. Le cariche di Presidente della Consulta, di Rappresentante nel Consiglio Accademico, di Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione non sono cumulabili, a meno che la Consulta temporaneamente consti di un numero inferiore ai cinque elementi. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ne assume le funzioni.

b) Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento. È eletto tra i membri della Consulta.

c) Il Segretario

Il Segretario è eletto tra i membri della Consulta. Cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta. È garante della pubblicazione e della diffusione di documenti e atti inerenti le funzioni e i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative e attività della stessa.

d) Il Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

Si determina come auspicabile la designazione, per questo incarico, di uno studente che dimostri competenze nel settore amministrativo, fatta salva la possibilità di designazione al di fuori della Consulta.

e) I Rappresentanti nel Consiglio Accademico

Sono eletti ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003 e art. 25 dello Statuto del Conservatorio di Como. È ammessa la doppia candidatura come membro della Consulta e come Rappresentante nel Consiglio Accademico. Nel caso di elezione in entrambi gli organi scatta il divieto di cumulo previsto al sub a).

f) I Referenti dei settori disciplinari

I. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con gli studenti e rendere sempre più capillare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni settore disciplinare degli studenti Referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche del rispettivo Settore disciplinare di appartenenza;

II. gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore, non possono essere più di due per ogni Settore;

III. i Referenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva;

IV. il mandato dura per tutto il triennio accademico in corso, parallelamente al mandato della Consulta. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente;

V. le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta;

VI. con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli studenti Referenti, alla presenza della Consulta;

VII. per tale attività non è previsto alcun compenso.

g) I Rappresentanti in seno alla Commissione di disciplina

La Consulta, quando necessario, stabilisce autonomamente le procedure di designazione dei due studenti in seno alla Commissione di disciplina.

Art. 5 – Elezioni della Consulta degli Studenti

A. Indizione delle elezioni

a) Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:

- il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n°132/2003;
- le date, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
- i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- il termine di presentazione delle candidature.

b) Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e, se possibile, ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

B. Corpo elettorale

a) L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi accademici del Conservatorio che risultino regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

b) L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, qualora non sanate d'ufficio, possono essere segnalate a cura del diretto interessato alla commissione elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. La commissione elettorale provvede contestualmente all'aggiornamento degli elenchi curando la successiva riaffissione all'albo.

C. Elettorato passivo e presentazione delle liste dei candidati

a) L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
- non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;
- non avere riportato condanne penali passate salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

- b)* Le candidature devono essere presentate entro i dieci giorni lavorativi (incluso il sabato) precedenti la data fissata per la votazione.
- c)* Le candidature devono essere associate a un programma elettorale.
- d)* Le candidature possono essere presentate individualmente o sotto forma di lista. In entrambi i casi devono essere avvallate da almeno tre sottoscrittori. Non è ammessa la sottoscrizione di più di una candidatura individuale o di lista. I candidati non possono essere sottoscrittori.
- e)* I candidati sono riportati in apposito elenco con l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, Scuola alla quale sono iscritti, eventuale lista di appartenenza e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- f)* Le candidature vanno presentate all'Ufficio protocollo entro il giorno e l'ora stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni. L'Ufficio protocollo rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.
- g)* La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo punto D.
- h)* L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato all'albo del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro tre giorni dal termine di presentazione delle candidature, e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.
- i)* La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesse un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

D. Commissione Elettorale

- a)* La gestione delle operazioni elettorali spetta a un'apposita Commissione elettorale nominata con decreto del Direttore.
- b)* La Commissione è costituita da tre componenti effettivi, tra cui almeno uno studente, e due supplenti, tra cui almeno uno studente, e si può avvalere del supporto del personale amministrativo.
- c)* La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
- acquisire e pubblicare l'elenco degli elettori;
 - disporre l'ammissibilità dei candidati, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - depennare i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - decidere su eventuali reclami o ricorsi;
 - predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - assicurare il funzionamento del Seggio elettorale curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
 - ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - redigere il verbale delle operazioni di voto.
- d)* Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

E. Modalità di voto

- a)* Il voto è personale, diretto e segreto.
- b)* Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti e una scheda per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico.
- c)* Le schede saranno precedentemente vidimate da un componente della Commissione elettorale e riporteranno, in ordine alfabetico, l'elenco dei candidati.

d) Ciascun elettore può esprimere il proprio voto indicando un massimo di due candidati sulla scheda per l'elezione dei rappresentanti della Consulta degli Studenti e un massimo di un candidato sulla scheda per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico.

e) La scheda è bianca qualora non vi risulti alcun segno apposto da parte dell'elettore.

f) La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della validazione. Il voto è nullo inoltre in caso la scheda presenti segni di identificazione e in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Sono nulle inoltre le schede in cui le preferenze siano espresse in eccedenza rispetto al numero consentito.

g) La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore sull'elenco.

F. Calendario delle operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono in quattro giorni consecutivi ad esclusione dei giorni festivi, nei primi tre giorni dalle ore 11.00 alle ore 16.00, il quarto giorno dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

G. Operazioni di scrutinio

a) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'albo del verbale di scrutinio.

b) In caso di parità di voti tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

H. Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

I. Nomina della Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

Art. 6 – Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
6. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Art. 7 – Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta, o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario, ferma restando la responsabilità del Presidente per la sua formulazione definitiva.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'albo d'Istituto.

Art. 9 – Delibere

1. Le delibere della Consulta degli Studenti sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10 – Necessità logistiche

Per la riunione della Consulta degli Studenti l'Amministrazione del Conservatorio mette a disposizione un locale all'interno dell'Istituto assicurando, inoltre, i mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 11 – Assemblea degli studenti

L'Assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull'operato della Consulta e dei membri eletti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Durante l'assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla Consulta degli Studenti.

A. Generalità.

a) Gli studenti sono convocati in Assemblea, sentito il Direttore del Conservatorio che verificherà la disponibilità degli spazi e valutata l'attività didattica in corso, almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale.

b) Alle assemblee possono partecipare tutti gli allievi regolarmente iscritti al Conservatorio di Como; l'assente da eventuali lezioni è giustificata d'ufficio.

B. Convocazione.

a) Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

b) La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso all'albo di Istituto.

- c) Le assemblee si tengono in locale debitamente predisposto all'interno del Conservatorio di Como. La Consulta curerà che ci sia la massima agibilità per accogliere il maggior numero di studenti.
- d) Con disposizione del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea, verificata la non concomitanza con altri eventi che coinvolgono l'istituzione.
- e) All'Assemblea degli Studenti partecipano tutti gli studenti dell'Istituzione a prescindere dal tipo di corso di appartenenza.

Art. 12 – Gli Organi dell'Assemblea degli Studenti

1. Presiede l'Assemblea degli studenti il Presidente della Consulta o un suo delegato.
2. L'Assemblea degli studenti sceglie un Segretario che rediga il verbale dell'Assemblea stessa.
3. Il verbale viene approvato di norma al termine di ogni seduta.

Art. 13 – Norme transitorie

Fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, sono ammessi al voto anche tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi superiori del Conservatorio di Como.

Art. 14 – Trasparenza

1. In analogia ai principi organizzativi e di amministrazione stabiliti dall'art. 3 comma 1 dello statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.
2. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni di Consulta, riunioni di Comitati, redazioni studentesche) vengono pubblicati sul sito Internet del Conservatorio, su eventuali futuri mezzi di comunicazione a stampa o di altro genere a cura dell'Istituto, nonché nella bacheca del Conservatorio riservata agli studenti entro una settimana dalla seduta e per un numero di giorni non inferiore a dieci.

Art. 15 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il regolamento della Consulta degli studenti è emanato dal Presidente, dopo approvazione del Consiglio accademico.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.